

**CONVENZIONE QUADRO TRA**  
**COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 627/2020**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**  
**COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**  
**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
**CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE**  
**CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA-TOSCANA**  
**CONFESERCENTI FIRENZE**  
**FEDERALBERGHI TOSCANA**

**PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA A SEGUITO DEL SISMA DEL**  
**9.12.2019**

L'anno **2020**, il giorno \_\_, il mese di \_\_\_\_\_

**PREMESSO che:**

- in data 9 dicembre 2019 un eccezionale evento sismico, con epicentro al Comune di Barberino del Mugello, ha determinato una condizione di sfollamento per centinaia di abitanti nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero;
- le particolari condizioni climatiche stagionali necessario individuare soluzioni alloggiative immediate e temporanee dove trasferire le popolazioni, nelle more della verifica di agibilità delle abitazioni di residenza ovvero della disponibilità di moduli alloggiativi provvisori;
- l'individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee deve tenere conto della possibilità di mantenere la popolazione in luoghi territorialmente prossimi ai Comuni di residenza e di consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della comunità, nonché il facile accesso al sistema dei servizi per le persone e le famiglie, a partire dai servizi scolastici e sanitari;
- le associazioni di rappresentanza delle imprese ricettive hanno espresso disponibilità nell'attivazione dei propri iscritti per fornire risposta alle esigenze della popolazione interessata;
- la possibilità di aderire alla presente convenzione è aperta ad ogni impresa ricettiva che ne manifesti la disponibilità a seguito di pubblicità da parte dei Comuni interessati;

**CONSIDERATO che:**

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Città Metropolitana di Firenze;

- il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

## **PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 9 dicembre 2019 i comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero. In particolare la presente convenzione è diretta ad assicurare una sistemazione alloggiativa immediata e temporanea alle persone la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; le suddette persone devono trovarsi, in base ad attestazione dei rispettivi Sindaci, nella condizione di essere ospitate nelle strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità.

### **Art. 2 (Oneri delle parti)**

1. I Sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico stabiliscono ed aggiornano periodicamente l'elenco delle persone di cui all'art. 1, rilevano le esigenze di ospitalità e di accesso ai servizi delle persone sfollate ai fini di una ottimale collocazione presso le strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità ad ospitarle e, a tal fine, danno il loro preventivo assenso alla collocazione degli sfollati nella struttura ricettiva ospitante.
2. Nell'ambito del presente protocollo i cittadini potranno venire ospitati nella struttura individuata dagli uffici comunali, e che avrà prestato specifico consenso scritto all'ospitalità, previa segnalazione telefonica dell'ufficio comunale preposto alle strutture ospitanti, cui seguirà conferma mail, accettata, sempre via mail, dalla struttura ospitante, facendo fede queste ultime. La mail specificherà il numero di ospiti, il periodo di permanenza e il tipo di servizio richiesto. Oltre il periodo indicato nella mail la struttura non dovrà più erogare il servizio, facendo carico al Comune l'obbligo di rilascio della camera occupata, nonché i costi tutti relativi al ritardato rilascio.
3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, s'impegna a fornire, per il periodo che sarà concordato tra impresa e Comune con le modalità di cui sopra, alla tariffa pro-capite giornaliera sotto indicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente):

- a. Pernottamento e uso di cucina, limitatamente alle unità abitative dotate di cucina - (30,00 euro - oneri di legge inclusi);
- b. pernottamento e prima colazione (30,00 euro - oneri di legge inclusi);
- c. mezza pensione (40,00 euro - oneri di legge inclusi);
- d. pensione completa (50,00 euro - oneri di legge inclusi).

Per i bambini fino a 12 anni si applica una tariffa ridotta del 30%.

Le presenze derivate dalla presente convenzione sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno. I Comuni firmatari si impegnano a modificare i propri regolamenti, qualora non sia già presente specifica esenzione.

4. In particolare il gestore s'impegna a fornire:
  - a. alloggio in camere singole, doppie, triple, quaduple, così come specificate nella mail di accettazione in risposta al Comune.
  - b. un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone
  - c. ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;
  - d. qualsiasi altro servizio a pagamento, nella disponibilità della struttura alberghiera, non previsto nella convenzione impresa/Comune e che sarà utilizzato dall'ospite, sarà a totale carico del cittadino fruitore
5. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì a registrare le presenze degli utenti, trasmettendo settimanalmente l'elenco ai comuni di residenza delle persone ospitate, oltre a tutte le ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente.
6. I Comuni comunicheranno i dati inerenti l'attuazione della presente convenzione al Commissario delegato sulla base delle modalità che saranno dallo stesso comunicati;
7. Il Commissario delegato supporterà e indirizzerà i Comuni, anche per il tramite dell'amministrazione provinciale ovvero della Città Metropolitana di Firenze, nell'attuazione della presente convenzione, garantendo, altresì, il raccordo con il Dipartimento di Protezione Civile;

### **Art. 3 (Durata)**

1. La presente convenzione avrà durata fino a cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 e relativo all'evento sismico del 9 dicembre 2019 che ha colpito i Comuni di Mugello.

**Art. 4**  
**(Modalità di fatturazione)**

1. Il Comune di residenza delle persone ospitate contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore economico con le modalità sotto riportate e previa verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.
2. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura.
3. Le fatture devono essere emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.
4. Le fatture devono essere intestate al Comune di residenza delle persone ospitate.
5. Le fatture devono contenere la seguente dicitura "Sisma 9 dicembre 2019". Non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura.
6. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento effettivo delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.
7. Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde alla effettiva prestazione fornita. I comuni eserciteranno l'azione di controllo, anche a campione.
8. Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza, previa rendicontazione secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissario delegato nominato dal Capo di dipartimento della Protezione Civile

**Art. 5**  
**(Efficacia)**

1. La presente convenzione ha efficacia a partire dal giorno 9 dicembre 2019 e fino alla conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 e relativo all'evento sismico del 9 dicembre 2019 che ha colpito i Comuni di Mugello.

2. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e/o della nomina del Commissario delegato, i Sottoscrittori si attivano per l'attuazione del presente atto.
3. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

**Art. 6**  
**(Controversie e Foro competente)**

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte previa tentativo di conciliazione presso OCF Firenze.
2. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

**Art. 7**  
**(Spese di registrazione)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt. 2, 5, 6.

Il Commissario delegato, Enrico Rossi

La Città Metropolitana di Firenze, rappresentata da.....

Il Comune di Barberino di Mugello rappresentato dal Sindaco Giampiero Mongatti

Il Comune di Scarperia e San Piero rappresentato dal Sindaco Federico Ignesti

Confartigianato Imprese Firenze, rappresentata da .....

Confcommercio-Imprese per l'Italia-Toscana, rappresentata da.....

Confesercenti Firenze, rappresentata dal Presidente Claudio Bianchi

Federalberghi Toscana, rappresentata dal Presidente.....